

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2105

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 aprile 1978 (Stampato n. 1140)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge
25 gennaio 1962, n. 20

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 aprile 1978*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

La Commissione inquirente è denominata negli articoli seguenti « la Commissione ».

ART. 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non è richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonché per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.

L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.

ART. 3.

Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che all'autorità prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

La Commissione dà inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio.

ART. 4.

La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non

sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al Presidente della Commissione.

Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole un termine non superiore a quattro mesi.

Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni di inchiesta.

Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non può essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

La Commissione può delegare ad uno o più commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelli relativi alla libertà personale.

ART. 5.

Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Non è consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione può tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunità.

ART. 6.

La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e può provvedere altresì alla pubblicità dei propri lavori, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati.

È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa. A tale seduta è ammessa la presenza del denunciato, dell'indiziato o dell'inquisito che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione.

ART. 7.

I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal Presidente e da un segretario.

Nei casi di necessità e di urgenza l'Ufficio di Presidenza può adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'Ufficio di Presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione.

Se i provvedimenti adottati dall'Ufficio di Presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati.

ART. 8.

L'Autorità giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta comune è in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci.

Se la Commissione ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria compe-

tenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati. Questi richiede all'autorità giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento.

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune.

ART. 9.

Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono abrogati. È altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 10.

Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.

ART. 11.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1° gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.